



STATUTI

Del

FEDERAZIONE SVIZZERA DELLA FISIOTERAPIA PER ANIMALI FSFA

NOME E SEDE

Art. 1 La Federazione svizzera della fisioterapia per animali, nel prosieguo denominata FSFA, è l'organizzazione professionale (OrLav) dei fisioterapisti per animali diplomati. La FSFA è un'associazione ai sensi degli art. 60 seg. CC con sede presso il Segretariato.

Art. 2 La FSFA è apolitica e aconfessionale.

SCOPI

Art. 3 La FSFA si prefigge di assicurare una formazione pratica e adeguata alle esigenze (esame superiore di fisioterapista per animali con diploma fed.) nonché il perfezionamento e la formazione continua dei/delle fisioterapisti/e per animali diplomati/e. Essa rappresenta inoltre verso l'esterno gli interessi professionali ed economici dei propri membri.

- Art. 4 Gli scopi che si prefigge sono :
- a. L' organizzazione e svolgimento dell'esame superiore di fisioterapista per animali con diploma federale;
 - b. La formazione continua e mirata
 - c. La rappresentanza degli interessi dei membri nei confronti degli organi politici, delle autorità e di altre organizzazioni a livello regionale, cantonale, federale e internazionale;
 - d. Collaborare con altri organismi professionali
 - e. Aderire ad altre organizzazioni che si prefiggono scopi simili promuovere la FSFA
 - f. Il continuo lavoro di pubbliche relazioni

Art. 5 Per realizzare i suoi obiettivi, la FSFA può aderire ad altre organizzazioni, elaborare delle convenzioni, stabilire dei regolamenti e stipulare dei contratti per i suoi membri.

MEMBRI

Art. 6 Categorie di membri

La FSFA annovera le seguenti categorie di membri:

- a. Membro attivo
- b. Membro passivo
- c. Membro onorario
- d. Sostenitore

Art. 7 Membro attivo

Le persone in possesso di una formazione riconosciuta di fisioterapia, i veterinari o i medici con una formazione supplementare in medicina manuale, possono far parte dell'associazione come membri passivi o attivi.

I requisiti per essere accettato come membro attivo sono:

- aver finito la propria formazione in fisioterapia, in medicina veterinaria o in medicina umana con una formazione supplementare in medicina manuale
- un minimo di tre anni di pratica professionale.
- aver seguiti il corso della formazione continua della FSFA o una formazione riconosciuta come equivalente.
- aver superato l'esame finale fisioterapista per animali con diploma federale.

I membri attivi hanno l'obbligo di frequentare 3 giorni l'anno d'aggiornamento nell'ambito della fisioterapia per animali della FSFA o in un'istituzione ritenuta equivalente.

Art. 8 Membro passivo

I fisioterapisti, i veterinari o i medici con una formazione supplementare in medicina manuale che non soddisfano i criteri descritti sopra, saranno considerati come membri passivi.

I membri passivi hanno diritto di voto come i membri attivi.

Art. 9 Membro onorario

I membri onorari sono persone che si sono rese particolarmente meritevoli nei confronti della FSFA.

I membri onorari sono eletti all'assemblea generale della FSFA. Essi non pagano nessuna quota associativa.

Ai membri onorari spetta un diritto di voto se adempiono i requisiti posti per l'affiliazione quale membro attivo o passivo.

Art. 10 Sostenitore

Le persone fisiche o le organizzazioni che desiderano sostenere gli scopi della FSFA possono essere ammessi come membri sostenitori indipendentemente dalla loro formazione professionale (veterinari, massaggiatori, ecc.) senza diritto di voto.

I sostenitori non hanno diritto di voto.

INIZIO E FINE DELL'ISCRIZIONE

Art. 11 Chi desidera aderire come membro attivo o passivo alla FSFA, deve presentare una richiesta al Segretariato. Le norme specifiche sono esposte agli art. 8 e 9.

Il Consiglio direttivo decide in via definitiva sull'affiliazione.

Art. 12 L'adesione finisce:

- a. per domanda scritta al comitato entro la fine dell'anno civile in corso;
- b. in caso di decesso di un membro;
- c. per esclusione a seguito del mancato adempimento degli impegni finanziari;
- d. per esclusione per cause gravi;
- e. se diventa noto che l'affiliazione è stata ottenuta sulla base di indicazioni false.

Art. 13 I membri dimissionari o esclusi non possono far valere nessuna pretesa nei confronti della FSFA. Sono altresì tenuti a versare la totalità dell'importo della tassa sociale per tutto il periodo della loro adesione.

ORGANI

Art. 14 Gli organi della FSFA sono:

- a. L'assemblea generale
- b. Il consiglio direttivo
- c. L'ufficio di revisione

DURATA DEI MANDATI

Art. 15 I membri del consiglio direttivo e del ufficio di revisione sono eletti per un anno; essi sono rieleggibili.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 16 L'assemblea generale ordinaria è convocata nel primo trimestre d'ogni anno.

Le convocazioni sono inviate per iscritto dal comitato almeno tre mesi prima dell'assemblea.

Esse comprendono l'ordine del giorno e le diverse trattande che saranno trattate.

Proposte o richieste riguardanti l'ordine del giorno possono essere indirizzate al comitato al più tardi entro 10 giorni prima dell'assemblea generale.

Art. 17 Un'assemblea straordinaria può essere indetta dal comitato o da un quinto dei membri della FSFA.
L'assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal comitato entro un mese della richiesta.

MAGGIORANZA

- Art. 18 Ogni assemblea debitamente convocata é secondo gli statuti abilitata a prendere delle decisioni.
- Art. 19 Per modificare l'ordine del giorno o le trattande non figuranti nello stesso, occorre il consenso dei due terzi dei membri presenti.
- Art. 20 Ogni membro dispone di un solo voto. Anche i membri del consiglio direttivo hanno diritto di voto.

SCRUTIGNI ED ELEZIONI

- Art. 21 Le decisioni dell'assemblea generale sono prese dalla maggioranza semplice dei membri presenti.
- Art. 22 La maggioranza dei due terzi dei membri è richiesta per il modifiche statutarie e la dissoluzione della FSFA . In questi due casi, i punti dovranno espressamente figurare all'ordine del giorno e aggiunti alla convocazione spedita dal comitato.

COMPETENZE

- Art. 23 L'assemblea generale a le seguenti competenze:
- a. Eleggere i membri del comitato;
 - b. Eleggere l'ufficio di revisione;
 - c. Approvare i rapporti annuali e dei conti;
 - d. Fissare l'importo della tassa sociale;
 - e. Approvare il bilancio;
 - f. Approvare o modificare la dichiarazione di missione e le politiche di associazione;
 - g. Approvare il programma d'attività;
 - h. Delibera sulle proposte del comitato e su delle proposte individuali;
 - i. Accettazione delle competenze del comitato.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24 Il consiglio direttivo è composto di 3 - 5 membri, di cui un(a) presidente, un(a) vice – presidente, un(a) cassiere e un(a) attuario.

Il comitato si organizza in modo autonomo.

FUNZIONI

Art. 25 Le funzioni del consiglio direttivo sono le seguenti:

- a. Ammissione ed espulsione dei membri;
- b. Elezione della carica;
- c. Rappresentare la FSFA;
- d. Gestire gli affari correnti;
- e. Preparare e convocare l'assemblea generale;
- f. Eseguire le decisioni dell'assemblea generale;
- g. Redigere i rapporti annuali;
- h. Definire il programma d'attività secondo il profilo;
- i. Emanare regolamenti e direttive;
- j. Redigere il bilancio e controllo dei conti;
- k. Concludere dei contratti;
- l. Prendere posizione su temi d'attualità;
- m. Assunzione di tutti i compiti che non sono espressamente assegnati a un altro organo.

Art. 26 Il comitato direttivo ha firma collettiva a due per l'associazione, uno degli aventi diritto di firma è il/la Presidente e il/la Vicepresidente.

Riguardo al diritto di firma per gli affari correnti decide il Comitato direttivo.

L'UFFICIO DI REVISIONE

Art. 27 L'organo di controllo è composto da due revisori che ogni anno verificano il rendiconto, redigono un rapporto scritto per il comitato e per assemblea.
FINANZE

Art. 28 La FSFA si finanzia principalmente con:

- a. le quote dei membri
- b. donazioni o lasciti
- c. ricavi provenienti da manifestazioni diverse

Art. 29 Il patrimonio della FSFA costituisce l'unica garanzia degli obblighi della Federazione.

Art. 30 La contabilità e l'esercizio sono definiti dal Consiglio direttivo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Scioglimento della Federazione

In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio sociale è trasferito, in conformità alla deliberazione dell'assemblea generale, a un'associazione svizzera con scopi analoghi o a un'organizzazione di pubblica utilità; è esclusa qualsiasi distribuzione ai membri della Federazione.

In caso di scioglimento, gli organi della Federazione rimangono in carica fino all'assemblea generale conclusiva. La liquidazione del patrimonio della Federazione è effettuata dal Comitato direttivo.

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato accettato all'assemblea generale del 14. Novembre ed entra in vigore immediatamente. Esso sostituisce lo Statuto del 24 novembre 2007.

Steinmaur, 14 Novembre 2020